



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'UTILIZZO DELL'ISOLA ECOLOGICA

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1.1 Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina della gestione e dell'utilizzo dell'area opportunamente recintata, attrezzata e custodita durante gli orari di apertura, denominata "**Ecocentro**", sita in Maglie – c.da Madonna di Leuca, in cui si possa conferire i rifiuti indicati negli articoli successivi.

1.2 L'"**Ecocentro**" è un impianto connesso e funzionale al sistema di raccolta differenziata, ed ha come obiettivo quello di promuovere, con l'osservanza dei criteri di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, sistemi tendenti a recuperare dei rifiuti materiali secondo principi di cui al D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni nel rispetto della protezione dell'ambiente e della salute.

Art 2 - Definizioni

2.1 Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) **ECOCENTRO:** area custodita durante gli orari di apertura, recintata e attrezzata, destinata al conferimento di frazioni recuperabili dei rifiuti urbani e assimilati, comprese altre tipologie di rifiuto di cui si rendesse utile o necessaria la raccolta, per il loro successivo recupero e riutilizzo della frazione verde dei rifiuti urbani e assimilati, dei rifiuti ingombranti e assimilati;
- b) **Gestore:** il soggetto incaricato dal Comune di Maglie che esegue il servizio di gestione (custodia, controllo e vigilanza sul regolare conferimento delle frazioni di rifiuto) dell'ECOCENTRO secondo i modi stabiliti nel presente regolamento;
- c) **Responsabile:** il dipendente del gestore, nominato dal direttore generale dello stesso, responsabile del funzionamento dell'ECOCENTRO.
- d) **Utenti:** per utenti si intendono tutti i soggetti iscritti a ruolo per il pagamento della TARSU/TARIFFA

2.2 Altre definizioni sono riferite alla normativa vigente in materia.

Art. 3 - Rifiuti conferibili presso l'ECOCENTRO

3.1 Le tipologie di rifiuti raccolte presso l'ECOCENTRO sono:

- a) rifiuti ingombranti;
- b) rifiuto organico;
- c) carta e cartone;
- d) imballaggi in vetro
- e) imballaggi in alluminio (lattine e banda stagnata):



Città di Maglie
Provincia di Lecce

- f) imballaggi in plastica;
- g) metalli ferrosi e non ferrosi;
- h) legno (cassette, bancali, pallets);
- i) verde (sfalci e ramaglie);
- j) accumulatori al piombo (di provenienza domestica);
- k) indumenti usati, stracci e altro materiale tessile;
- l) farmaci scaduti;
- m) contenitori T/F
- n) rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) (frigoriferi, congelatori, condizionatori, televisioni, computer, stampanti, circuiti elettronici, lampade e neon esausti);
- o) olii vegetali esausti di origine alimentare (di provenienza domestica);
- p) olii minerali esausti usati per autotrazione (provenienti da piccole manutenzioni meccaniche di privati);
- q) rifiuti inerti da piccoli lavori di manutenzione, purché privi di amianto (di provenienza domestica);

3.2 Il Comune di Maglie, con apposito provvedimento del Consiglio Comunale, ha facoltà di ampliare, previa autorizzazione della Provincia di Lecce, o di limitare le tipologie di rifiuti ricevibili dall'ECOCENTRO.

3.3 La lista dei rifiuti ricevibili deve essere indicata su apposita segnaletica ed esposta all'ingresso del medesimo.

Art. 4 - Accesso all'ECOCENTRO

4.1 Il conferimento dei rifiuti presso l'ECOCENTRO deve essere effettuato a cura del produttore.

4.2 Possono accedere al centro di raccolta esclusivamente gli utenti del Comune di Maglie.

4.3 Al servizio sono ammessi tutti i produttori di rifiuti urbani e assimilati per le tipologie di cui all'art. 3.

4.4 Qualora siano istituiti dal Comune di Maglie servizi integrativi per la raccolta dei rifiuti speciali, ai sensi dell'art. 184, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, i produttori degli stessi rifiuti potranno conferirli al centro di raccolta previa stipula di un'apposita convenzione.

Art. 5 - Conferimento di rifiuti assimilabili agli urbani

5.1 I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli domestici possono essere conferiti, nell'ECOCENTRO alle seguenti condizioni:

- a) i rifiuti devono essere assimilati agli urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198, comma 2 lett. g) del D.Lgs. 152/2006, e del Regolamento Comunale ex art. 21 d.Lgs 22/07;



Città di Maglie
Provincia di Lecce

- b) le quantità e le tipologie di rifiuti assimilati conferibili sono stabilite dal Comune di Maglie, anche in relazione a specifici tipi di attività esercitate dagli utenti e compatibilmente con il mantenimento della corretta gestione dell'impianto e della fruizione da parte degli utenti;
- c) il produttore dei rifiuti deve essere regolarmente iscritto a ruolo negli elenchi della TARSU/TARIFFA per la relativa categoria di appartenenza.

Art. 6 - Orari di apertura

6.1 Le giornate e gli orari di apertura dell'ECOCENTRO e le eventuali modifiche sono stabilite dal Sindaco di Maglie con specifico provvedimento.

6.2 In via di prima applicazione del presente Regolamento, l'ECOCENTRO è aperto con il seguente calendario:

- Lunedì: dalle 13,30 alle 19,30;
- Martedì: dalle 7,30 alle 13,30;
- Mercoledì: dalle 13,30 alle 19,30;
- Giovedì: dalle 7,30 alle 13,30;
- Venerdì: dalle 13,30 alle 19,30;
- Sabato: dalle 13,30 alle 19,30.

Art. 7 - Modalità di conferimento dei rifiuti

7.1 L'utente, o persona appartenente al suo nucleo familiare, che intende conferire rifiuti all'ECOCENTRO **deve qualificarsi tramite l'esibizione di idonea documentazione di identificazione** (carta d'identità, ecc.) e dovrà dichiarare la tipologia e la provenienza dei rifiuti conferiti.

7.2 Per le utenze non domestiche, sempre previa esibizione di idonea documentazione attestante la propria ragione sociale, dovrà essere verificata la quantità dei rifiuti in via di conferimento (non superiore ai 30 chilogrammi) affinché vi sia corrispondenza con quelle indicate nel regolamento comunale e sia conforme alle norme attualmente vigenti in materia di trasporto dei rifiuti.

7.3 I rifiuti dovranno essere scaricati direttamente negli appositi contenitori a cura dell'utente; qualora l'utente si presentasse con diverse tipologie di rifiuti, dovrà provvedere alla loro separazione per il corretto scarico in forma differenziata.

7.4 L'utente deve rispettare tutte le disposizioni impartite dal Responsabile nel rispetto del presente regolamento.

7.5 Non devono in nessun caso essere scaricati rifiuti all'esterno degli appositi contenitori o della recinzione dell'ECOCENTRO.



7.6 È consentito l'accesso contemporaneo all'ECOCENTRO di un numero di utenti non superiore alla capacità di controllo da parte del personale preposto.

7.7 L'ECOCENTRO dovrà essere dotato di idoneo impianto di video sorveglianza con registrazione continua 24 h/24.

Art. 8 - Compiti del Comune di Maglie

8.1 Compete al Comune di Maglie mettere a disposizione del gestore le opere e le attrezzature necessarie per la gestione dell'ECOCENTRO nonché la corresponsione di ogni onere inerente la gestione, ad esclusione delle attrezzature per la manutenzione ordinaria nonché per il mantenimento della pulizia dell'ECOCENTRO che sono di competenza del gestore.

8.2 Compete al Gestore la nomina del Responsabile dell'ECOCENTRO.

Art. 9 - Compiti del Gestore

9.1 Il personale del soggetto Gestore adibito al servizio di custodia e controllo deve essere munito di cartellino di identificazione visibile dagli utenti, e svolge le seguenti mansioni:

- a) Controllare l'osservanza del regolamento;
- b) Segnalare ogni abuso alle Autorità Comunali competenti;
- c) Provvedere alla manutenzione ordinaria e al mantenimento della pulizia dell'ECOCENTRO;
- d) Informare, con opportuno preavviso, il responsabile del Gestore circa la necessità di svuotamento dei contenitori oltre il normale servizio;
- e) Controllare quantità e qualità dei rifiuti conferiti dall'utente;
- f) Tenere e compilare gli eventuali registri di movimentazione dei materiali e i relativi moduli previsti dal DM 8 aprile 2008;
- g) Comunicare eventuali inefficienze, disfunzioni, migliorie e lavori che si rendessero necessari per una corretta e migliore gestione del centro di raccolta.

9.2 In caso di emergenza il gestore potrà procedere, previa autorizzazione del Responsabile, alla chiusura dell'ECOCENTRO solo dopo l'apposizione all'ingresso di idoneo avviso.

Art. 10 - Divieti

10.1 È vietato:

- a) l'abbandono di rifiuti in prossimità della recinzione, presso l'ingresso e comunque all'esterno dell'ECOCENTRO;
- b) il deposito di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori;



- c) il deposito di rifiuti di diversa tipologia da quella a cui il contenitore è destinato o non adeguatamente confezionato, ardente, liquido;
- d) il lancio dei rifiuti dall'esterno verso l'interno dell'ECOCENTRO;
- e) lo scarico di rifiuti da parte di utenze non autorizzate ad accedere all'ECOCENTRO ai sensi dell'art. 4;
- f) il danneggiamento e l'imbrattamento delle strutture e dei contenitori presenti nell'ECOCENTRO.

Art. 11 - Controlli

11.1 Il servizio di custodia e controllo effettua la vigilanza per il rispetto del presente regolamento, fatte salve le competenze dei vigili urbani e degli altri enti preposti al controllo:

11.2 Le autorità preposte al controllo possono effettuare tutte le ispezioni che ritenessero necessarie per l'accertamento dell'osservanza delle norme di cui al presente regolamento.

Art. 12 - Sanzioni

12.1 Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni così determinate:

- ✓ Abbandono di rifiuti all'esterno dei contenitori o lancio degli stessi dall'esterno della ECOCENTRO:
da € 50,00 a € 500,00.
- ✓ Conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori sono destinati:
da € 50,00 a € 500,00
- ✓ Conferimento di rifiuti da utenti non autorizzati:
da € 50,00 a € 500,00
- ✓ Scarico di rifiuti non previsti dall'art. 3 e non autorizzati:
da € 50,00 a € 500,00
- ✓ Danneggiamento di attrezzature e altre violazioni non contemplate nelle precedenti voci:
da € 50,00 a € 500,00

12.2 Sono fatte salve le eventuali sanzioni previste dalla normativa specifica vigente in materia.

12.3 Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente regolamento si osservano le normative stabilite dal capo I°, II° e III° della Legge 689/1981 e successive modifiche ed integrazioni.

12.4 È fatta salva l'adozione di eventuali altri provvedimenti o azioni nei confronti dei trasgressori di cui all'art. 10 del regolamento nei casi di reiterate violazioni al presente regolamento.